LE PERSONE NEL DIRITTO: RAPPORTO E SITUAZIONI GIURIDICHE, PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE

I soggetti del rapporto giuridico sono sia persone fisiche che giuridiche:
La persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua individualità e nei rapporti con gli altri. Ogni essere umano vivente è persona e quindi soggetto di diritto.
La capacità giuridica è l'idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri. Si distingue in:

- Generale (estesa a tutti gli uomini);
- Speciale (incidenza della capacità sulle singole situazioni);

Nel caso di una persona fisica, l'arco temporale della capacità giuridica coincide con la durata della vita, sorge con la nascita e si estingue con la morte.
Art. 1 C.C. *"la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".*
Quest'articolo segna l'ingresso dell'individuo nell'ordinamento giuridico e diviene soggetto di diritto ma non ci dice chiaramente quali soggetti nati vivi hanno la capacità giuridica, ma soltanto che chi è nato vivo ha la capacità giuridica.
Dobbiamo far riferimento quindi:
All' **Art. 22** Costituzione*: "**Nessuno*** può esser privato, per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome".*

**Nessuno : quindi tutte le persone fisiche nate vive hanno diritto alla capacità giuridica;*

Quando per la costituzione o l'estinzione di un rapporto giuridico la legge richiede un atto di volontà da parte della persona la capacità giuridica non basta più e avremo:
La capacità d'agire che rappresenta l'idoneità del soggetto a svolgere l'attività giuridica che riguarda i propri interessi, ossia l'attitudine a manifestare volontà dirette ad acquistare ed esercitare diritti o assumere obblighi giuridici. Riguarda sempre le situazioni giuridiche patrimoniali. Il legislatore ha stabilito che la capacità d'agire si acquista con il raggiungimento della maggiore età quando quindi una persona che ha maturato una condizione psicofisica tale da poter esercitare autonomamente dei diritti e assumere obblighi nonché di autogestire il proprio patrimonio.
Un'eccezione è la **capacità d'agire speciale**, che permette di acquistare l'esercizio delle situazioni giuridiche anche prima dei 18 anni. Ad esempio: matrimonio, contratti di lavoro conclusi con i sedicenni.
Con sentenza del giudice può esser privato della capacità d'agire anche il maggiorenne con:

(C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata

- **L'interdizione giudiziale**, che è causa di impedimento dell'acquisto della capacità d'agire quando la pronunzia dell'interdizione avviene nell'ultimo anno della minore età ed è causa estintiva della stessa se è pronunziata dopo il raggiungimento della maggiore età.
- **L'interdetto** è il soggetto dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi a causa di un'abituale infermità di mente.
- **L'inabilitato** è la persona maggiorenne che, per le sue condizioni fisiche e psichiche, non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali ed ha perciò limitata capacità d'agire. Può compiere da solo gli atti meno impegnativi. Per tutti gli altri atti ha bisogno del curatore.

L'incapacità naturale a differenza della capacità d'agire è l'effettiva inidoneità a intendere e volere l'atto da realizzare.
Il nostro ordinamento giuridico attribuisce soggettività giuridica sia all'uomo inteso come persona fisica sia a particolari organizzazioni collettive. Tali organizzazioni con capacità giuridica d'agire sono gli **enti giuridici**.
Gli enti si dividono in:

- **Persone giuridiche**, ossia complessi organizzati di persone e di beni, rivolti ad uno scopo lucrativo e non, ai quali la legge riconosce la qualifica di soggetti di diritto.
- **Enti di fatto**, ossia complessi di soggetti, i quali non hanno chiesto o non hanno ottenuto un formale riconoscimento,ma la cui esistenza non può essere disconosciuta dall'ordinamento.

Gli enti sono caratterizzati dall' **autonomia patrimoniale**:

- **Perfetta**, per gli enti riconosciuti (associazioni riconosciute, fondazioni) che hanno personalità giuridica e dove sulle obbligazioni assunte in nome dell'ente risponde esclusivamente il patrimonio dell'ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti dell'ente stesso.
- **Imperfetta**, per gli enti che non hanno capacità giuridica (associazioni, comitati non riconosciuti) e si sostanzia nella separazione dei patrimoni.

Acquisto della personalità giuridica:
Si acquista con diverse modalità secondo che l'ente persegue finalità lucrative o ideali. Le società di capitali la conseguono in maniera automatica con l'iscrizione nel registro delle imprese. Le associazioni, le fondazioni e le altre acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento e con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture o le regioni.

Classificazione degli enti giuridici:
1. Associazioni riconosciute e non riconosciute;
2. Associazioni di volontariato;

(C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata

3. Comitati;
4. Fondazioni;

Associazioni:

L'associazione è un'organizzazione stabile formata da una pluralità di persone o enti che, avvalendosi di un patrimonio, persegue uno scopo comune non lucrativo e meritevole di tutela.

Ha bisogno di 4 elementi:

- **Elemento personale**, che è formato da una pluralità di persone che agiscono in nome e per conto dell'ente.
- **Elemento reale**, che si occupa del patrimonio dell'ente utile per raggiungere lo scopo prefissato.
- **Elemento teologico**, che è lo scopo dell'ente che deve essere necessariamente indicato nell'atto costitutivo.
- **Elemento formale**, che è il riconoscimento che serve all'ente per ottenere la capacità giuridica.

Associazioni riconosciute:

Le associazioni di fatto possono operare come tali chiedendo il riconoscimento all'autorità amministrativa. La legge per l'iscrizione richiede l'atto pubblico redatto dal notaio, l'atto costitutivo e lo statuto. Quest'ultimi devono contenere:

- La denominazione dell'ente;
- Lo scopo;
- Il patrimonio;
- La sede;
- I diritti e gli obblighi degli associati;
- Le indicazioni dell'ammissione;

Gli organi dell'amministrazione sono:

- L'assemblea:
  Organo che riunisce i consociati ed è convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per approvare il bilancio o su richiesta motivata.
- Gli amministratori:
  Organi di gestione dell'ente, vengono eletti dall'assemblea e operano rispettando lo statuto.

Estinzione delle associazioni riconosciute può avvenire per:

- Deliberazione per scioglimento dell'ente o dichiarazione di estinzione da parte dell'autorità amministrativa.

StudentVille

(C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata

- Liquidazione, gestita dai commissari liquidatori sotto il controllo del tribunale.
- Cancellazione dal registro delle persone giuridiche.
- Devoluzione dei beni residui in conformità dello statuto e dell'atto costitutivo.

Associazioni non riconosciute:

Sono dei complessi organizzati di soggetti e di beni volti al perseguimento di uno scopo non lucrativo (politico, ideale), nel senso che gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra gli associati, ma vengono nuovamente reinvestiti.
Gli elementi caratterizzanti sono l'assenza di riconoscimento, mancanza di personalità giuridica che determina l'assenza di controlli da parte dell'autorità amministrativa sulla vita dell'associazione.
Gli organi necessari sono anche in questo caso l'assemblea e gli amministratori.
Il patrimonio è un fondo comune costituito, oltre che dai contributi degli associati da tutti i diritti patrimoniali dei quali l'ente è titolare.
Ha autonomia patrimoniale imperfetta quindi:

- I creditori dell'ente possono rivalersi sul fondo comune;
- Delle obbligazioni dell'ente rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, a meno che il creditore non sia uno degli associati.

Infine gli associati con l'accordo possono decidere la liquidazione lo scioglimento e la devoluzione dei beni residui dell'associazione.

StudentVille

Associazioni di volontariato:

Tali associazioni sono comunità che perseguono scopi molto rilevanti sul piano sociale attraverso il volontariato, un'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

Comitato:

E' un insieme di persone che si accorda per una raccolta fondi con pubblica sottoscrizione per perseguire un fine generale.
Per l'atto costitutivo basta un accordo verbale, è rilevante che l'esistenza e lo scopo dell'organizzazione siano dichiarati all'esterno. Nel comitato si rilevano due fenomeni:

(C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata

L'associazione nella fase iniziale di costituzione e raccolta dei fondi, e la fondazione nella fase successiva di gestione. Il comitato ha il proprio patrimonio e può acquistare anche beni immobili. Ha una propria soggettività e sta in giudizio nella figura del Presidente.
Gode anch'esso di autonomia patrimoniale imperfetta.

Fondazione:

E' un'organizzazione stabile creata per gestire un patrimonio, che ha uno scopo di pubblica utilità individuato dal fondatore.
L'atto costitutivo si chiama negozio di fondazione dove si manifesta la volontà di costituire l'ente insieme al negozio di dotazione con il quale si trasferiscono i beni. Deve rivestire la forma dell'atto pubblico se **inter vivos** o la forma testamentaria se **mortis causa**.
La fondazione diventa soggetto di diritto autonomo dopo il riconoscimento. Manca l'assemblea e il compito di gestione va agli amministratori. Quando lo scopo si esaurisce o diviene impossibile e il patrimonio è insufficiente, l'autorità amministrativa non dichiara l'estinzione ma attua una fusione tra più enti o devolve il patrimonio residuo ad altre fondazioni in concomitanza con la volontà del fondatore.

StudentVille

(C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata